

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 413/2014 DELLA COMMISSIONE**del 23 aprile 2014****recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di carni di pollame originarie dell'Ucraina**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 187, lettere a), c) e d),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 374/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ istituisce per il 2014 regimi preferenziali per i dazi doganali sulle importazioni di alcune merci originarie dell'Ucraina. Conformemente all'articolo 3 del suddetto regolamento, i prodotti agricoli elencati nel suo allegato III sono ammessi all'importazione nell'Unione entro i limiti dei contingenti tariffari ivi stabiliti. I contingenti di cui all'allegato III del medesimo regolamento sono gestiti dalla Commissione conformemente all'articolo 184, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (2) Benché i contingenti siano di norma gestiti tramite l'uso di titoli d'importazione, è opportuno prevedere l'attribuzione di diritti d'importazione in una prima fase e il rilascio di titoli d'importazione in una seconda fase, come stabilito dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1301/2006 ⁽³⁾ della Commissione. In tal modo, gli operatori che hanno ottenuto diritti d'importazione hanno la possibilità di decidere, durante il periodo contingente, il momento in cui presentare domanda di titoli d'importazione, in funzione dei flussi commerciali effettivi.
- (3) Ai titoli d'importazione rilasciati ai sensi del presente regolamento dovrebbe applicarsi il regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione ⁽⁴⁾, fatte salve le deroghe eventualmente necessarie.
- (4) Inoltre è opportuno che le disposizioni del regolamento (CE) n. 1301/2006 relative alle domande di diritti d'importazione, alla situazione dei richiedenti e al rilascio dei titoli d'importazione si applichino anche ai titoli d'importazione rilasciati ai sensi del presente regolamento, ferme restando le condizioni supplementari previste da quest'ultimo.
- (5) Ai fini di una corretta gestione dei contingenti tariffari, è opportuno disporre il deposito di una cauzione all'atto della presentazione della domanda di diritti d'importazione e al momento del rilascio di un titolo d'importazione.
- (6) Per obbligare gli operatori a richiedere titoli d'importazione per tutti i diritti d'importazione loro attribuiti, è opportuno stabilire che tale obbligo costituisce una prescrizione principale ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012 della Commissione ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 374/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina (GU L 118 del 22.4.2014, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli d'importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012 della Commissione, del 28 marzo 2012, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle garanzie per i prodotti agricoli (GU L 92 del 30.3.2012, pag. 4).

- (7) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione ⁽¹⁾ ha sostituito alcuni codici della nomenclatura combinata figuranti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 ⁽²⁾ con nuovi codici che risultano diversi da quelli cui si fa riferimento nel regolamento (UE) n. 374/2014. È pertanto opportuno riportare i nuovi codici della nomenclatura combinata nell'allegato I del presente regolamento.
- (8) Dal momento che i contingenti tariffari figuranti nell'allegato III del regolamento (UE) n. 374/2014 sono aperti solo fino al 31 ottobre 2014, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore quanto prima.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Apertura e gestione dei contingenti tariffari

1. Il presente regolamento reca apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari all'importazione dei prodotti indicati all'allegato I.
2. Il quantitativo dei prodotti che beneficiano dei contingenti di cui al paragrafo 1, il dazio doganale applicabile e i numeri d'ordine sono fissati all'allegato I.
3. I contingenti tariffari all'importazione di cui al paragrafo 1 sono gestiti attraverso l'attribuzione di diritti d'importazione in una prima fase e il rilascio di titoli di importazione in una seconda fase.
4. Salvo disposizioni contrarie previste dal presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1301/2006 e (CE) n. 376/2008.

Articolo 2

Periodo contingente

I contingenti tariffari all'importazione di cui all'articolo 1 sono aperti fino al 31 ottobre 2014.

Articolo 3

Domande di diritti d'importazione

1. Le domande di diritti d'importazione sono presentate entro le ore 13:00 (ora di Bruxelles) del 15° giorno di calendario successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. All'atto della presentazione di una domanda di diritti d'importazione è depositata una cauzione pari a 35 EUR/100 kg.
3. I richiedenti di diritti d'importazione dimostrano di aver importato, o che è stato importato per loro conto, nei 12 mesi immediatamente precedenti al periodo contingente, un quantitativo di prodotti a base di pollame di cui ai codici CN 0207, 0210 99 39, 1602 31, 1602 32 o 1602 39 21, a norma delle disposizioni doganali pertinenti (in appresso «il quantitativo di riferimento»). Una società sorta dalla fusione d'impresе ciascuna delle quali abbia importato quantitativi di riferimento può basare la propria domanda sul cumulo di tali quantitativi di riferimento.
4. Il quantitativo totale oggetto di una domanda di diritti d'importazione presentata nel periodo contingente non può superare il quantitativo di riferimento del richiedente. Le domande non conformi a questa regola sono respinte dalle autorità competenti.
5. Entro il settimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del periodo di presentazione delle domande di cui al paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi totali oggetto delle domande, espressi in chilogrammi di peso del prodotto e suddivisi per numero d'ordine.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 290 del 31.10.2013, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

6. I diritti d'importazione sono attribuiti a partire dal settimo e non oltre il dodicesimo giorno lavorativo successivo alla scadenza prevista per la comunicazione di cui al paragrafo 5.
7. Se con l'applicazione del coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 risultano meno diritti d'importazione da attribuire rispetto a quelli per i quali sono state presentate domande, la cauzione costituita a norma del paragrafo 2 è immediatamente svincolata, in proporzione.
8. I diritti d'importazione sono validi dalla data del rilascio fino al 31 ottobre 2014. I diritti d'importazione non sono trasferibili.

Articolo 4

Rilascio dei titoli d'importazione

1. L'immissione in libera pratica dei quantitativi attribuiti nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione.
2. Le domande di titoli d'importazione coprono il quantitativo totale dei diritti d'importazione attribuiti. Tale obbligo costituisce una prescrizione principale ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 282/2012.
3. Il richiedente può presentare domanda di titolo d'importazione soltanto nello Stato membro in cui ha chiesto e ottenuto diritti d'importazione nell'ambito dei contingenti tariffari all'importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1.
4. Al momento del rilascio del titolo d'importazione l'operatore deposita una cauzione pari a 75 EUR/100 kg. Il rilascio di ciascun titolo d'importazione comporta una riduzione corrispondente dei diritti d'importazione ottenuti e lo svincolo immediato della parte corrispondente della cauzione costituita per tali diritti.
5. I titoli d'importazione sono rilasciati dietro domanda presentata a nome e per conto dell'operatore che ha ottenuto i diritti d'importazione.
6. La domanda di titolo può menzionare soltanto un numero d'ordine. Essa può riguardare più prodotti con codici NC diversi. In tal caso, tutti i codici NC e le rispettive designazioni sono indicati rispettivamente nelle caselle 15 e 16 della domanda di titolo e del titolo stesso.
7. Le domande di titolo ed i titoli d'importazione recano:
 - a) nella casella 8, il nome «Ucraina» come paese d'origine e una crocetta nella casella «sì»;
 - b) nella casella 20, una delle diciture elencate nell'allegato II.
8. Il titolo specifica i quantitativi corrispondenti a ciascun codice NC.
9. A norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008, la validità del titolo d'importazione è di 30 giorni a decorrere dal giorno del rilascio effettivo. La validità dei titoli d'importazione scade tuttavia in ogni caso il 31 ottobre 2014.

Articolo 5

Comunicazione alla Commissione

1. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione:
 - a) entro il 14 novembre 2014, i quantitativi di prodotti, compresi quelli con l'indicazione «nulla», per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione nel periodo contingente;
 - b) entro il 28 febbraio 2015, i quantitativi di prodotti, compresi quelli con indicazione «nulla», che sono oggetto di titoli d'importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi annotati sul retro dei titoli e i quantitativi per i quali questi ultimi sono stati emessi.

2. Entro il 28 febbraio 2015 gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti effettivamente immessi in libera pratica nel periodo contingentale stabilito dal presente regolamento.
3. Per quanto riguarda la comunicazione di cui ai paragrafi 1 e 2, i quantitativi sono espressi in chilogrammi di prodotto e suddivisi per numero d'ordine.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO I

Nonostante le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione dei prodotti è da considerarsi puramente indicativa, in quanto l'applicabilità del regime preferenziale è determinata, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove sono riportati codici «ex» NC, l'applicabilità del regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.

Numero d'ordine	Codici NC	Designazione	Quantitativo annuo in peso netto (t)	Dazio applicabile EUR/t
09.4273	0207 11 30	Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate; altre preparazioni o conserve di carni di tacchino e di galli e galline della specie <i>Gallus domesticus</i>	16 000	0
	0207 11 90			
	0207 12			
	0207 13 10			
	0207 13 20			
	0207 13 30			
	0207 13 50			
	0207 13 60			
	0207 13 99			
	0207 14 10			
	0207 14 20			
	0207 14 30			
	0207 14 50			
	0207 14 60			
	0207 14 99			
	0207 24			
	0207 25			
	0207 26 10			
	0207 26 20			
	0207 26 30			
	0207 26 50			
	0207 26 60			
	0207 26 70			
	0207 26 80			
	0207 26 99			
	0207 27 10			
	0207 27 20			
	0207 27 30			
	0207 27 50			
	0207 27 60			
	0207 27 70			
	0207 27 80			
	0207 27 99			
	0207 41 30			
	0207 41 80			
	0207 42			
	0207 44 10			
	0207 44 21			
	0207 44 31			
	0207 44 41			
	0207 44 51			
	0207 44 61			
	0207 44 71			
	0207 44 81			
	0207 44 99			

Numero d'ordine	Codici NC	Designazione	Quantitativo annuo in peso netto (t)	Dazio applicabile EUR/t
	0207 45 10 0207 45 21 0207 45 31 0207 45 41 0207 45 51 0207 45 61 0207 45 81 0207 45 99 0207 51 10 0207 51 90 0207 52 90 0207 54 10 0207 54 21 0207 54 31 0207 54 41 0207 54 51 0207 54 61 0207 54 71 0207 54 81 0207 54 99 0207 55 10 0207 55 21 0207 55 31 0207 55 41 0207 55 51 0207 55 61 0207 55 81 0207 55 99 0207 60 05 0207 60 10 ex 0207 60 21 ⁽¹⁾ 0207 60 31 0207 60 41 0207 60 51 0207 60 61 0207 60 81 0207 60 99 0210 99 39 1602 31 1602 32 1602 39 21			
09.4274	0207 12	Carni e frattaglie commestibili, intere, congelate	20 000	0

⁽¹⁾ Metà o quarti di faraone, freschi o refrigerati.

ALLEGATO II

Diciture di cui all'articolo 4, paragrafo 7, lettera b)

- in bulgaro: Регламент за изпълнение (EC) № 413/2013
 - in spagnolo: Reglamento de Ejecución (UE) n° 413/2014
 - in ceco: Prováděcí nařízení (EU) č. 413/2014
 - in danese: Gennemførelsesforordning (EU) nr. 413/2014
 - in tedesco: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 413/2014
 - in estone: Rakendusmäärus (EL) nr 413/2014
 - in greco: Εκτελεστικός κανονισμός (EE) αριθ. 413/2014
 - in inglese: Implementing Regulation (EU) No 413/2014
 - in francese: Règlement d'exécution (UE) n° 413/2014
 - in croato: Provedbena uredba (EU) br. 413/2014
 - in italiano: Regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2014
 - in lettone: Īstenošanas regula (ES) Nr. 413/2014
 - in lituano: Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 413/2014
 - in ungherese: 413/2014/EU végrehajtási rendelet
 - in maltese: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 413/2014
 - in neerlandese: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 413/2014
 - in polacco: Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 413/2014
 - in portoghese: Regulamento de Execução (UE) n.º 413/2014
 - in rumeno: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 413/2014
 - in slovacco: Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 413/2014
 - in sloveno: Izvedbena uredba (EU) št. 413/2014
 - in finlandese: Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 413/2014
 - in svedese: Genomförandeförordning (EU) nr 413/2014.
-